

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ALVEARE LECCE"

## **Costituzione - Denominazione – Sede - Durata**

**Art. 1** - È costituita, nel numero minimo delle socie previsto dalla legge, con sede legale nel Comune di Lecce, quale Ente del terzo settore, un'Associazione denominata "Alveare Lecce - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D. Lgs 117/2017.

In particolare l'Associazione, pur mantenendo una propria autonomia di progetti e di operatività, condivide il progetto politico e culturale dell'Associazione Nazionale Alveare - avente sede in Melendugno, Strada Provinciale 366 km. 11,760 - aderendo espressamente allo Statuto deliberato in data 27/10/2013 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano – UT Milano 1 in data 29/10/2013 serie 3 n. 11262, e alle sue successive modificazioni.

L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

**Art. 2** - L'Associazione "Alveare Lecce - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità, uguaglianza di diritti e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue nel pieno rispetto della libertà e dignità delle Associate finalità di solidarietà sociale.

## **Finalità e attività**

**Art. 3** - L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore delle proprie associate o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo settore:

*i* - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

*w* - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti delle consumatrici e dei consumatori e delle utenti e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art.27 della legge 8 marzo 2000, nr. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art.1, comma 266, della legge 24 settembre 2007, nr. 244;

*v* - promozione della cultura della legalità, della pace dei popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

*u* - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, nr. 166, e successive modificazioni o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di donne e uomini svantaggiati/i o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

*s* - agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

*r* - accoglienza umanitaria e integrazione sociale delle migranti e dei migranti;

*k* - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

*f* - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

*e* - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

*d* - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

E in particolare persegue le seguenti finalità: rimozione di atti e comportamenti discriminatori, assicurando la tutela dei diritti inviolabili della persona e contribuendo alla realizzazione di una cultura dei diritti, della solidarietà e delle diversità. Si propone inoltre di mettere in risalto la cultura delle esperienze femminili, nel rispetto delle differenze culturali e dell'esperienza di ciascuna, nella consapevolezza del significato e dell'impatto dell'appartenenza a diverse etnie, cultura, orientamento sessuale, religione, classe sociale. L'Associazione Alveare opera all'interno dell'ottica del pensiero e della pratica della differenza sessuale e si impegna a rielaborare l'esperienza passata del movimento femminile e femminista e le sue idealità, esperienze e pratiche alla luce del contesto attuale, al fine di favorire relazioni politiche tra donne fondate sul sostegno reciproco e la piena realizzazione di sé. L'Associazione si propone altresì di combattere ogni forma di violenza intra e extrafamiliare alle donne (fisica, psicologica, sessuale, economica, stalking, trafficking), in qualsiasi forma essa si esprima, nella consapevolezza che la violenza maschile contro le donne ha radici nella disparità di potere tra i sessi e nella disparità di una cultura civica e educativa.

**Art. 4** - L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: favorisce la promozione e lo sviluppo della comunicazione, la produzione e la diffusione di attività culturali e creative; valorizza la circolazione e la visibilità della produzione culturale propria e delle donne in generale; opera nel campo del rapporto tra comunicazione, ricerca, cultura, lavoro e ambiente; promuove la valorizzazione delle competenze, delle capacità professionali e imprenditoriali, - mediante l'informazione, la sensibilizzazione, la formazione, la ricerca e la documentazione; opera per dotarsi di tutti i mezzi, i luoghi, i tempi, i linguaggi adeguati a promuovere relazioni tra donne, che implicino un rimando positivo del proprio sesso, favoriscano la presa di parola, la crescita personale e la partecipazione allo sviluppo della società e della democrazia, comportino attività di trasmissione e scambio di saperi e di esperienza; svolge attività e progetti finalizzati a prevenire e contrastare la violenza e a sostenere progetti individuali di donne che vivono situazioni di temporaneo disagio e difficoltà a causa di violenza in atto o pregressa; realizza azioni di ricerca, formazione, sensibilizzazione e promozione di politiche contro la violenza; promozione di rapporti e scambi culturali con Università, associazioni e fondazioni, sia italiane sia straniere che perseguono scopi simili; promozione e organizzazione di manifestazioni quali conferenze, incontri, dibattiti, tavole rotonde, seminari, stages, corsi, convegni, congressi, esposizioni e mostre; organizzazione di inchieste e sondaggi di opinione; promozione e/o pubblicazione di riviste, libri, opuscoli e cataloghi, film, documentari; organizzazione di qualunque attività volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi connessi; promozione e svolgimento nell'ambito della psicologia sociale e del sostegno alle donne in situazioni di marginalità e/o difficoltà; promozione e svolgimento di formazione intesa a fornire gli strumenti e le informazioni circa i diritti, le risorse, le strategie volte a implementare autonomia e consapevolezza; consulenza e assistenza legale anche favorendo e promuovendo la tutela giudiziaria, nonché l'utilizzazione degli strumenti di tutela collettiva; cessioni di beni e servizi alle Associate e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi o altri luoghi appositamente scelti in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi simili, e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate, anche verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti delle Associate. Le predette attività non si considerano in alcun caso commerciali, giusta la disposizione di cui all'art. 85, comma 4, del Decreto legislativo, 03/07/2017 n° 117 (cd. "CTS"); qualunque altra attività non espressamente citata, purché direttamente connessa al raggiungimento dei propri scopi.

**Art. 5** - Per lo svolgimento delle già menzionate attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato delle proprie associate o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche a altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità.

**Art. 6** - Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio direttivo con apposita delibera.

### **Socie**

**Art. 7** - Possono diventare socie dell'Associazione tutte coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socia è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio direttivo.

**Art. 8** - La domanda di ammissione a socia deve essere presentata al Consiglio direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

**Art. 9** - Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

### **Diritti e doveri delle socie**

**Art. 10** - Le socie hanno il diritto di essere informate su tutte le attività e iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere elette alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascuna socia ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi alla Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Esse hanno inoltre il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa e ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Le socie hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Le socie che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

In caso di domande di ammissione a Socia presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal/dalla legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l'adesione.

È compito del Consiglio Direttivo ovvero di una o più Socie da esso delegate, esaminare e esprimersi entro trenta giorni in merito alla domanda di ammissione.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessata potrà presentare ricorso alla Presidente; sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea delle Socie alla sua prima convocazione ordinaria.

### **Perdita della qualità di socia**

**Art. 11** - La qualità di socia si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, e tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socia per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

La perdita della qualità di socia è deliberata dal Consiglio direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) la socia esclusa ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

### **Volontarie**

**Art. 12** - Sono volontarie le associate che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta e in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, e esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività della volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Alla volontaria possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 le spese sostenute dalla volontaria possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui la volontaria è socia o associata o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontaria l'associata che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Le socie che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurate contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le socie volontarie sono iscritte in un apposito registro.

### **Sostenitrici e sostenitori**

**Art. 13** - Possono altresì essere riconosciute/i in qualità di sostenitrici e sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. Le/i sostenitori/sostenitrici non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informate/i delle iniziative di volta in volta intraprese dall'Associazione.

### **Lavoratrici e lavoratori**

**Art. 14** - L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori/lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo alle proprie Associate secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

### **Organi Sociali e Cariche Elettive**

**Art. 15** - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea delle Socie;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Presidente;
- d) la vice Presidente;
- e) la Tesoriera;
- f) il Collegio Sindacale, organo facoltativo.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

## **Assemblea**

**Art. 16** - L'Assemblea generale delle Socie può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dalla Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 17 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto delle socie aventi diritto al voto.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno delle socie con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle intervenute. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti delle presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 17.

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

**Art. 17** - Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto delle socie, è indispensabile la presenza di almeno un terzo delle socie con diritto di voto, e il voto favorevole di almeno tre quarti delle partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza delle intervenute.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta delle socie aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti delle presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno quattro quinti delle associate.

**Art. 18** - L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione o da una socia eletta dall'Assemblea stessa. La Presidente dell'Assemblea propone una segretaria verbalizzante eletta in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo delle socie presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità le componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura della segretaria che li firma insieme alla Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione delle socie per la consultazione.

**Art. 19** - L'Assemblea è organo sovrano e è composta da tutte le Socie e ciascuna associata ha diritto a un voto se iscritta nel libro delle associate da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dalla Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo delle associate o dal Collegio Sindacale se nominato.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

**Art. 20** - L'Assemblea, è convocata almeno 15 giorni prima del giorno previsto tramite avviso scritto da esporsi in bacheca e mediante invio di lettera raccomandata a. r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocate tutte le socie, anche se sospese o escluse in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

**Art. 21** - L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute e approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione e alla revoca delle consigliere, determinandone previamente il numero delle componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca delle componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità delle componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socia nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associata contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

**Art. 22** - L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più una delle associate, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi a altra aderente; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero delle intervenute. Ogni Socia può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di una Associata.

### **Consiglio direttivo**

**Art. 23** - Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, elette dall'Assemblea tra le associate. Esso dura in carica tre anni e le sue componenti sono rieleggibili.

Le consigliere entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuna di esse il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di esse è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito alle amministratrici è generale e eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

**Art. 24** - Il Consiglio direttivo è convocato dalla Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle consigliere.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza delle consigliere.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza delle presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

**Art. 25** - Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea delle socie.

Nello specifico:

- elegge tra le proprie componenti la presidente;
- elegge tra le proprie componenti la vice presidente;
- elegge la tesoriera e la segretaria;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e l'approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e l'approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuove socie;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dalla Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socia.

**Art. 26** - In caso venga a mancare in modo irreversibile una o più consigliere, il Consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria delle non elette. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, le nuove Consigliere scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consigliere in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

### **Presidente**

**Art. 27** - La Presidente è la legale rappresentante dell'Associazione e ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio direttivo. È autorizzata a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri a altre consigliere o socie con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dalla Vice Presidente vicaria.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo. Qualora il Consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente la Presidente.

### **Tesoriera**

**Art. 28** - Alla Tesoriera spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Alla Tesoriera può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dalla Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio direttivo.

### **Segretaria**

**Art. 29** - Alla Segretaria spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro socie.

### **Organo di controllo**

**Art. 30** - Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Alle o ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. Le/i componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una/o delle/dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Le/i componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, a atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere alle/agli amministratrici o amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisore/i legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea delle socie elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

### **Revisione legale dei conti**

**Art. 31** - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare una o un Revisora/e legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero delle/dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere la/il Revisora/e dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

### **Patrimonio, esercizio sociale e bilancio**

**Art. 32** - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

**Art. 33** - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;

- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

**Art. 34** - Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

**Art. 35** - Il patrimonio sociale deve essere utilizzato secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di una socia, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatrici, associate, lavoratrici e collaboratrici, amministratrici e altre/i componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **Libri sociali**

**Art. 36** - L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro delle associate;
- b) registro delle volontarie e dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

### **Pubblicità e trasparenza**

**Art. 37** - Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro socie, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea delle socie, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione delle socie per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professioniste/i di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate alla Presidente dell'Associazione.

### **Bilancio sociale e informativa sociale**

**Art. 38** - Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti alle/ai componenti degli organi di controllo e alle/ai dirigenti.

### **Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni**

**Art. 39** - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 17, comma 3 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra le socie ma, su proposta del Consiglio direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al Trust Nel Nome della Donna

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve alle socie.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

#### **Norma finale**

**Art. 40** Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.